



Prorogato il regime dei minimi: i requisiti di accesso e il calcolo del limite

Premessa

Il Consiglio europeo, con [decisione n.2010/688/UE](#) del 15 ottobre, ha autorizzato la proroga del regime dei minimi, che, stante la prima autorizzazione, avrebbe dovuto cessare al 31 dicembre 2010.

La proroga decorre dal 1° gennaio 2011 e terminerà con l'entrata in vigore di una direttiva atta a modificare gli importi dei massimali del volume d'affari annuo, al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare dell'esenzione Iva e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

In attesa, quindi, della direttiva, riepiloghiamo le principali regole del regime agevolativo.

Il regime

Il regime dei minimi è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art.1, commi dal 96 al 117, della Finanziaria 2008.

Caratteristiche del regime, naturale⁹ per le persone fisiche che posseggono i requisiti di cui diremo più avanti, sono:

- ➔ adempimenti contabili ridotti;
- ➔ applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali;
- ➔ esclusione dalla soggettività passiva Irap;
- ➔ esclusione dall'applicazione degli studi di settore;
- ➔ esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva.

Requisiti per l'accesso al regime dei minimi (comma 96, art. 1, L. n.244/07)	
Persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che, al contempo, nell'anno solare precedente:	
1	hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000;
2	non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3	non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'art.50, comma 1, lett. c) e c-bis), del Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n.276/03, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'ar.53, comma 2, lett. c), del Tuir;
4	nel triennio solare precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000.

Quindi possono optare per il regime dei minimi le persone fisiche titolari di redditi di impresa ovvero di reddito professionale o artistico, che abbiano conseguito ricavi

⁹ Trattasi di regime naturale per i contribuenti che ne posseggono i presupposti i quali quindi non devono esercitare nessuna opzione. Anche se vale il comportamento concludente, l'opzione deve essere comunque esercitata nella dichiarazione di inizio attività, come in seguito viene detto.

(per le imprese in base al principio di competenza) o compensi (per i professionisti in base al principio di cassa) non superiori a € 30.000¹⁰.

Esempio

Consideriamo un professionista che intenda fruire del regime dei minimi dall'1.1.2011. Per verificare il superamento del limite di compensi percepiti nell'esercizio precedente, il soggetto dovrà ragguagliare ad anno €30.000,00. Se i giorni di esercizio dell'attività nel 2010 sono, per ipotesi, 235, il limite di compensi è di €19.315,17 (30.000,00 x 235)/365.

Il contribuente per poter accedere al regime dei minimi dall'1.1.2011, deve verificare di non aver percepito, nel 2010, compensi superiori ad €19.315,17.

Deve poi sussistere la mancanza di cessioni all'esportazione (anche in riferimento all'esportatore abituale che abbia inviato una lettera d'intento), l'assenza di spese per lavoro dipendente, per collaborazioni (anche a progetto) ovvero di utili erogati ad associati in partecipazione¹¹.

Ulteriore elemento, l'assenza di acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a € 15.000, con riferimento temporale al triennio precedente. Tra i beni strumentali considerati, rientrano anche i beni acquistati tramite contratti di appalto o locazione, anche finanziaria. Il valore dei beni strumentali cui fare riferimento è dato dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto, effettuate anche presso soggetti privati e, quindi, non titolari di partita Iva.

Restano esclusi dal regime:

- i non residenti in Italia;
- i contribuenti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 53, comma 1 del D.L. n.331/93, comprese le imbarcazioni, gli aeromobili e i veicoli con potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, con meno di 6.000 km e se la cessione è effettuata trascorsi meno di 6 mesi dalla prima immatricolazione;
- i soci di società di persone o associazioni, di cui all'art. 5 del Tuir o di Srl in trasparenza, ex art. 116 del Tuir;
- i soggetti che applicano regimi speciali Iva, quali¹²:

artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72	<ul style="list-style-type: none">• agricoltura ed attività connesse• pesca
art. 74, comma 1, DPR n. 633/72	<ul style="list-style-type: none">• vendita sali e tabacchi• commercio dei fiammiferi• editoria• gestione dei servizi di telefonia pubblica• rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
art. 74, comma 6, DPR n. 633/72	<ul style="list-style-type: none">• intrattenimenti, giochi ed altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72
art. 74ter DPR n. 633/72	<ul style="list-style-type: none">• agenzie di viaggio e di turismo
art. 5, comma 2 L. n. 413/91	<ul style="list-style-type: none">• agriturismo
art. 25-bis, comma 6, DPR n.600/73	<ul style="list-style-type: none">• vendite a domicilio
art. 36, D.L. n. 41/95	<ul style="list-style-type: none">• rivendita di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione
art. 40-bis, D.L. n. 41/95	<ul style="list-style-type: none">• agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione

¹⁰ Nel caso in cui si esercitino più attività, si deve considerare la sommatoria dei ricavi e dei compensi.

¹¹ Vedasi sul punto anche la C.M. n.73/E/08 circa le spese per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all'art. 60 del Tuir.

¹² Vedasi ancora la C.M. n. 73/E/08.

Le cause di decadenza

Si esce dal regime dei minimi nell'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti necessari all'accesso ovvero qualora si verifichi una delle cause di esclusione (per esempio, superamento del limite dei € 30.000 di compensi o ricavi).

Fa eccezione il seguente caso: se il limite dei € 30.000 per i ricavi o compensi dovesse essere superato per un ammontare superiore al 50% (ricavi o compensi oltre € 45.000), l'uscita dal regime si realizza dal medesimo anno in cui si supera tale importo, con l'obbligo di dover riliquidare l'Iva mediante scorporo ai sensi dell'art.27, ultimo comma, del DPR n.633/72, fatto salvo il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.

Opzione per il regime

Il soggetto che intenda avvalersi di tale regime agevolativo e che intraprende una nuova attività dovrà comunicarlo all'atto dell'inizio attività (il modello di inizio attività può essere corretto nei 30 giorni che seguono la presentazione). In mancanza di una scelta iniziale, varrà il comportamento concludente, ferma restando l'applicazione della sanzioni¹³.

È bene ricordare che il contribuente già nel regime agevolato ex art. 13 della L. n. 388/00, che ha optato per il regime dei minimi attraverso il comportamento concludente, può adottare tale nuovo regime, ma permane l'obbligo di comunicare la revoca del regime agevolato in precedenza applicato.

Agevolazioni contabili

I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva periodica e annuale e da qualunque altro adempimento previsto dal DPR n.633/72, ovvero non devono:

- registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;
- predisporre la dichiarazione annuale Iva;
- tenere e conservare i registri Iva e gli altri registri previsti dalle imposte sui redditi;

Devono però:

- conservare i documenti ricevuti e emessi;
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi;
- integrare le fatture in caso di acquisti intracomunitari;
- presentare gli elenchi Intrastat.

Tassazione

Il reddito si determina in base al principio cassa, anche se il soggetto esercita un'attività d'impresa, senza calcolo delle quote di ammortamento e senza valorizzazione delle rimanenze finali. Peraltro non si devono neppure applicare le regole previste dal TUIR, ma le specifiche disposizioni previste dalla L. 244/07.

Al reddito si applica un'imposta sostitutiva (Irpef, relative addizionali e, di fatto, Irap) pari al 20%. L'importo è rateizzabile secondo le regole previste per i titolari di partita Iva e con applicazione delle generiche disposizioni in materia di acconti e compensazione.

Il reddito soggetto ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente, con la conseguenza che, esistendo oneri deducibili e detraibili, la loro deduzione/detrazione sarà possibile solo in presenza di un ulteriore reddito.

È previsto, comunque, che:

- ▶ il reddito dell'attività soggetta al regime dei contribuenti minimi rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art.12, comma 2, del Tuir (coniuge e figli a carico), nonché ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali;

¹³ L'emissione di una fattura con addebito dell'Iva non rappresenta una causa di preclusione all'utilizzo del regime, a condizione che venga emessa una nota di credito entro la prima liquidazione Iva disponibile, C.M. n. 7/E/08.

- il reddito soggetto all'imposta sostitutiva non deve essere considerato, invece, nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'art.13 del Tuir.

Perdite fiscali

Particolare attenzione va alle perdite fiscali.

Circa quelle prodottesi nei periodi d'imposta **precedenti al regime dei minimi**, la regola prevede che possono essere scomputate dal reddito da tassare con l'imposta sostitutiva secondo le regole classiche del Tuir, vale a dire con riporto, illimitato o quinquennale, a secondo dei casi.

Le perdite fiscali prodotte, invece, **durante il regime dei minimi**, sono scomputate dal reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, fino a capienza.

Sull'argomento l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la R.M. n.123/E/10, specificando:

"... le regole previste dal citato comma 108 trovano applicazione anche per le perdite fiscali, eventualmente maturate in costanza del regime dei minimi, nell'ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita dal regime stesso."

Confronti

Ricordiamo che, con la Finanziaria 2008, il Legislatore ha abrogato alcuni regimi di semplificazione, quali:

- ➔ regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32-bis del DPR n. 633/72);
- ➔ regime fiscale delle attività marginali (art. 14 della L. n. 388/00);
- ➔ regime c.d. "super-semplificato" per imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni (art. 3, commi 165-170 della L. n. 662/96),

È, invece, ancora applicabile il regime delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo, di cui all'art.13 della L. n.388/00.

Pertanto, al momento dell'avvio di una nuova attività produttiva, i regimi tra cui scegliere sono:

- ➔ regime ordinario;
- ➔ regime delle nuove iniziative;
- ➔ regime dei contribuenti minimi.

Confronto tra le tre tipologie di regimi			
	Regime ordinario	Forfettino (art. 13 L. 388/00)	Minimi
Irpef	A scaglioni	10%	20%
Addizionali Irpef	si	no	no
Oneri deducibili	Scomputabili	Non scomputabili	Scomputabili solo i contributi previdenziali dovuti per legge
Detrazione d'imposta	si	no	no
Irap	si	si	no
Ritenuta d'acconto	si	no	si
Iva sugli acquisti	Detraibile	Detraibile	Non detraibile
Studio di settore	si	si	no